

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO**

del 12 ottobre 1993

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(GU L 275 del 8.11.1993, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 3617/93 della Commissione del 22 dicembre 1993	L 328	22	29.12.1993
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione del 12 gennaio 1994	L 29	1	2.2.1994
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione del 21 dicembre 1994	L 335	33	23.12.1994
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 3289/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	85	31.12.1994
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 1616/95 della Commissione del 4 luglio 1995	L 154	3	5.7.1995
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 3053/95 della Commissione del 20 dicembre 1995	L 323	1	30.12.1995
► <u>M7</u>	modificato da: Regolamento (CE) n. 1410/96 della Commissione del 19 luglio 1996	L 181	15	20.7.1996
► <u>M8</u>	Regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione del 28 maggio 1996	L 128	15	29.5.1996
► <u>M9</u>	Regolamento (CE) n. 2231/96 della Commissione del 22 novembre 1996	L 307	1	28.11.1996
► <u>M10</u>	Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio del 25 novembre 1996	L 314	1	4.12.1996
► <u>M11</u>	Regolamento (CE) n. 152/97 della Commissione del 28 gennaio 1997	L 26	8	29.1.1997
► <u>M12</u>	Regolamento (CE) n. 447/97 della Commissione del 7 marzo 1997	L 68	16	8.3.1997
► <u>M13</u>	Regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio del 29 aprile 1997	L 119	1	8.5.1997
► <u>M14</u>	Regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione del 24 luglio 1997	L 198	1	25.7.1997
► <u>M15</u>	Regolamento (CE) n. 339/98 della Commissione del 11 febbraio 1998	L 45	1	16.2.1998
► <u>M16</u>	Regolamento (CE) n. 856/98 della Commissione del 23 aprile 1998	L 122	11	24.4.1998
► <u>M17</u>	Regolamento (CE) n. 1053/98 della Commissione del 20 maggio 1998	L 151	10	21.5.1998
► <u>M18</u>	Regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione del 22 dicembre 1998	L 353	1	29.12.1998
► <u>M19</u>	Regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione del 10 maggio 1999	L 134	1	28.5.1999
► <u>M20</u>	Regolamento (CE) n. 1591/2000 della Commissione del 10 luglio 2000	L 186	1	25.7.2000
► <u>M21</u>	Regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione del 20 settembre 2000	L 237	24	21.9.2000
► <u>M22</u>	Regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio del 9 novembre 2000	L 286	1	11.11.2000
► <u>M23</u>	Regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001	L 58	3	28.2.2001
► <u>M24</u>	Regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione del 9 agosto 2001	L 252	1	20.9.2001
► <u>M25</u>	Regolamento (CE) n. 27/2002 della Commissione del 28 dicembre 2001	L 9	1	11.1.2002
► <u>M26</u>	Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione del 14 maggio 2002	L 128	29	15.5.2002
► <u>M27</u>	Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione del 18 dicembre 2002	L 357	91	31.12.2002

► <u>M28</u>	Regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio del 21 gennaio 2003	L 23	1	28.1.2003
► <u>M29</u>	Regolamento (CE) n. 260/2004 della Commissione del 6 febbraio 2004	L 51	1	20.2.2004
► <u>M30</u>	Regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio dell'11 marzo 2004	L 79	1	17.3.2004
► <u>M31</u>	Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio del 13 settembre 2004	L 295	1	18.9.2004
► <u>M32</u>	Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004	L 374	1	22.12.2004
► <u>M33</u>	Regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione del 6 giugno 2005	L 162	1	23.6.2005
► <u>M34</u>	Regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione dell'8 luglio 2005	L 177	19	9.7.2005
► <u>M35</u>	Regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione del 12 settembre 2005	L 236	3	13.9.2005
► <u>M36</u>	Regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione dell'11 gennaio 2006	L 7	8	12.1.2006
► <u>M37</u>	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M38</u>	Regolamento (CE) n. 54/2007 del Consiglio del 22 gennaio 2007	L 18	1	25.1.2007
► <u>M39</u>	Regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007	L 275	16	19.10.2007
► <u>M40</u>	Regolamento (CE) n. 139/2008 della Commissione del 15 febbraio 2008	L 42	11	16.2.2008
► <u>M41</u>	Regolamento (CE) n. 502/2008 della Commissione del 5 giugno 2008	L 147	35	6.6.2008

Modificato da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <u>A2</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

► <u>C1</u>	Rettifica, GU L 142 del 5.6.2007, pag. 23 (54/2007)
--------------------	---

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1993

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha accettato la proroga dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, alle condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo, nonché nelle conclusioni approvate il 9 dicembre 1992 dal comitato dei tessili del GATT allegato a detto protocollo;

considerando che la Comunità ha negoziato la proroga di tre anni degli accordi esistenti relativi al commercio di prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che gli accordi in questione istituiscono dei limiti quantitativi comunitari per il 1993, il 1994 e il 1995;

considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi bilaterali ed altre intese con una serie di paesi fornitori;

considerando che la Comunità ha negoziato accordi in forma di protocolli aggiuntivi degli accordi europei e/o degli accordi interinali relativi al commercio dei prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei singoli accordi, protocolli e altre intese non vengano elusi mediante deviazioni degli scambi; che occorre quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questi accordi e protocolli è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi comunitari, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari dei paesi fornitori la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

considerando che i prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi contengono speciali disposizioni relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti del folklore e artigianali e che è pertanto necessario stabilire adeguate procedure per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo economico e per la gestione dei relativi limiti quantitativi comunitari;

considerando che, per garantire che i limiti quantitativi comunitari non siano superati, è necessario stabilire una speciale procedura di gestione in base alla quale le competenti autorità degli Stati membri non rilasceranno licenze d'importazione prima di ottenere la conferma da parte della Commissione che vi sono ancora quantità disponibili nell'ambito dei limiti quantitativi in causa;

considerando che occorre parimenti stabilire procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione per tener conto dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori necessità di importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli accordi negoziati con i paesi fornitori;

▼B

considerando che, per i prodotti non soggetti a limitazioni quantitative, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere ad un accordo con il paese fornitore interessato sull'applicazione dei limiti quantitativi, ogniquale, per una categoria di prodotti, il volume delle importazioni nella Comunità abbia superato un certo limite; che i paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o a limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

considerando che, in talune circostanze eccezionali, può essere appropriato applicare detti limiti quantitativi a livello regionale anziché comunitario e che è necessario pertanto stabilire procedure efficaci per decidere in merito ad adeguate misure che non perturbino il funzionamento del mercato interno;

considerando che gli accordi, i protocolli e le intese con taluni paesi prevedono la possibilità, da parte della Comunità, di sottoporre le importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ad un sistema di sorveglianza e che, di conseguenza, è necessario stabilire le procedure amministrative per l'introduzione e l'applicazione di tali misure di sorveglianza;

considerando che, dopo il completamento, il 1° gennaio 1993, del mercato interno per i prodotti tessili e dell'abbigliamento i limiti quantitativi comunitari non sono più suddivisi in quote per ciascuno Stato membro; che gli accordi con i paesi terzi prevedono consultazioni nel caso in cui sorgano problemi come conseguenza della concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità e che è necessario stabilire un'efficace procedura per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che gli accordi, i protocolli e le altre intese con taluni paesi terzi istituiscono un sistema di cooperazione tra la Comunità e i paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabiliti nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre tali limiti quantitativi e per concludere tali accordi con i paesi fornitori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dai suddetti accordi conclusi con i paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

▼M32

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cina ai sensi dell'articolo 10 bis.

▼B

2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili compresi nella sezione XI della nomenclatura combinata sono suddivisi in categorie, come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato III.
4. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.
5. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità.

▼M28

6. I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente.

▼M32**▼M28**

8. In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

- a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per «campioni di prodotti tessili» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;
- b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:
 - siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,
 - non possano prestarsi alla commercializzazione, o
 - il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

▼B*Articolo 2***Limiti quantitativi****▼M4**

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso.

▼B

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 12.

3. Le importazioni autorizzate vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese fornitore interessato. A norma del presente regolamento, le merci s'intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto.

▼M32

5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1° gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell'autorizzazione d'importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull'aereo, sull'auto-veicolo o sulla nave per essere esportate.

▼B

6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

7. Per assicurare che le quantità per le quali vengono emesse autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi della Comunità per ciascuna categoria di prodotti tessili e per ciascun paese terzo interessato, le competenti autorità rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi comunitari complessivi per le categorie di prodotti tessili e per i paesi terzi interessati, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

▼M23

8. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

▼M38

9. L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1° gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1° gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1° gennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.

▼M37

10. L'immissione in libera pratica in uno dei due nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1° gennaio 2007, vale a dire la Bulgaria e la Romania, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1° gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1° gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'au-

▼M37

torizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1º gennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.

▼B*Articolo 3***Prodotti del folclore e artigianali****▼M13**

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite.

▼B

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 viene autorizzata, sempreché i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti a limiti quantitativi, soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.

▼M32**▼B***Articolo 4***Importazioni temporanee**

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) ⁽¹⁾.

Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi fissati per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'allegato V e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa, che sono riportati sui limiti quantitativi di cui all'allegato V e utilizzati conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 12.

⁽¹⁾ Vedi tuttavia l'allegato V, appendice A concernente i prodotti della categoria 33 importati dalla Cina, per i quali è richiesta un'autorizzazione di importazione.

▼ B*Articolo 5***Perfezionamento passivo**

Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nei paesi elencati nel suddetto allegato non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sempreché siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

▼ M38

L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1° gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.

▼ M37

L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1° gennaio 2007, da uno dei due nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1° gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.

▼ B*Articolo 6***Prezzi**

1. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali con i paesi fornitori interessati, qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili elencati nell'allegato I siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, chiedere consultazioni con le autorità del paese fornitore in questione conformemente all'articolo 16.

2. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 si adottano misure per ovviare a questa situazione, nel rispetto delle clausole e condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

▼ M32*Articolo 7***Disposizioni di flessibilità**

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.

▼ M13*Articolo 8***Importazioni supplementari**

Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17.

▼ M13

In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo:

- di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3 % del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o
- della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

▼ M32**▼ M4***Articolo 10***Misure di salvaguardia**

1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.

3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

- a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;
- b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;
- c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

▼ M32

▼ **M4**

7. a) ► **M32** Le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ◀
- b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e adotta una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del comitato.
8. ► **M32** Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi. ◀ In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo.
9. Qualora le parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:
- a) nel caso dei paesi fornitori elencati nell'allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni.

▼ **M32**▼ **M4**

11. I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

▼ **M32**

13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼ **M28***Articolo 10 bis***Misure di salvaguardia speciali per la Cina**

1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

- a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello

▼ M28

non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

- b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.
- c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

▼ M32

2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento compresi nell'allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell'allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell'allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.

▼ M28

3. Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼ M32**▼ B***Articolo 12***Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione, corredate dei certificati originari di esportazione, da esse ricevute. A giro di posta la Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio «chi arriva primo ha la

▼B

precedenza»). Tuttavia, in casi eccezionali in cui vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, in conformità della procedura fissata all'articolo 17, può limitare l'importo da assegnare secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza» al 90 % dei limiti quantitativi in questione. In questo caso, una volta raggiunto tale livello, l'assegnazione del resto sarà decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso il paese terzo fornitore, la categoria dei prodotti tessili interessata, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno di contingentamento e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Di norma le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi ad esempio tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 7. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità del paese fornitore interessato nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti quantitativi, al fine di ottenere chiarimenti e trovare rapidamente una soluzione.

▼M23

5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità o allo scadere dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato.

▼B

6. Le autorizzazioni all'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato III.

7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi revoca di autorizzazioni all'importazione o di documenti equivalenti già emessi, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità dei paesi fornitori. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità di un paese fornitore della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati al limite quantitativo dell'anno durante il quale i prodotti in questione sono stati spediti.

8. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 17, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

▼B*Articolo 13***Sorveglianza****▼M32**

1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.

▼B

2. Le categorie di prodotti e i paesi terzi attualmente soggetti a sorveglianza, conformemente al paragrafo 1, sono elencati nelle tabelle dell'allegato III.

▼M32

3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼B*Articolo 15***Elusione****▼M32**

1. Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.

▼B

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere al paese fornitore interessato di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.

3. Se, entro il termine indicato nell'articolo 16, la Comunità e il paese fornitore non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione, quando i fatti sono comprovati, deduce dai limiti quantitativi, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, un equivalente volume di prodotti originari del paese fornitore interessato.

4. A norma dei protocolli e di taluni accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi, quando vi siano prove sufficienti che è stata effettuata una dichiarazione falsa relativamente al tenore in fibre, alle quantità, alla descrizione o

▼B

alla classificazione dei prodotti originari dei paesi interessati, le autorità comunitarie possono rifiutare l'importazione dei prodotti in questione.

Se dovesse inoltre risultare che il territorio di uno dei paesi in questione è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari nel medesimo, la Commissione può introdurre limiti quantitativi nei confronti degli stessi prodotti originari dello stesso territorio, qualora non siano già soggetti a limiti quantitativi, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

▼M13

5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

▼B*Articolo 16***Consultazioni****▼M13**

1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'**►M23** articolo 17 bis **◄**, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

▼B

- la Commissione notifica la richiesta di consultazioni al paese fornitore interessato;
- la richiesta di consultazioni è seguita entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle circostanze che, a parere della Comunità, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

▼M32

▼M23*Articolo 17***Comitato dei tessili**

1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: «il comitato dei tessili»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17 bis

Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato dei tessili su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

▼B**Disposizioni finali***Articolo 18*

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 19

Le modifiche degli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M32*Articolo 20*

Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.

▼B*Articolo 21*

Il regolamento (CEE) n. 958/93 è abrogato, escluse le disposizioni transitorie applicabili fino al 31 marzo 1993.

▼M32*Articolo 21 bis*

I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, *mutatis mutandis*, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.

▼B*Articolo 22*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ B

Elenco degli allegati

- I Elenco dei prodotti tessili
- II Elenco dei paesi esportatori
- III Procedure di classificazione, origine, sistema di duplice controllo, sorveglianza
- IV Cooperazione amministrativa
- V Elenco dei limiti quantitativi comunitari
- VI Prodotti del folklore e artigianali
- VII Limiti quantitativi comunitari per reimportazioni in regime economico di perfezionamento passivo
- VIII Flessibilità
- IX Clausole di salvaguardia; soglie di uscita dal paniere

▼M41

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ⁽¹⁾

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2008	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)

GRUPPO I A

1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

⁽¹⁾ Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Ucraina, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Tessuti di fibre sintetiche (discontinue e cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), gilè, twinset, cardigan, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 19, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	di cui: acrilici ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90		
GRUPPO II B			
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per donna o ragazza; giacche, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
	6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00, ex 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza 6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00	3,9	257
26	Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00		
GRUPPO III A			
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90		
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 00 10		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia 6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19 Calze da donna, di fibre sintetiche ex 6115 10 90, 6115 96 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00, 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00, 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00, 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10, 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 40 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00, 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90		
120	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia ex 6214 90 00		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati ex 5003 00 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca 5305 00 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00 Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00		

▼M41*ALLEGATO I A*

Categoria	Designazione delle merci Code NC 2008	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
163 ⁽¹⁾	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto 3005 90 31		

⁽¹⁾ Si applica solo alle importazioni dalla Cina.

▼M41

ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.
2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2008	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	pezzi/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I			
ex 20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia ex 6302 29 90, ex 6302 39 90		
ex 32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted» ex 5802 20 00, ex 5802 30 00		
ex 39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118 ex 6302 59 90, ex 6302 99 90		
GRUPPO II			
ex 12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè) ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00	24,3	41
ex 13	Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
ex 14	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo ex 6210 20 00	0,72	1 389
ex 15	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo ex 6210 30 00	0,84	1 190
ex 18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10		
ex 19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00	59	17

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo ex 6107 29 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 39 00	3,9	257
ex 27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza ex 6104 59 00	2,6	385
ex 28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia ex 6103 49 00, ex 6104 69 00	1,61	620
ex 31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, ex 6212 10 90	18,2	55
ex 68	Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88 ex 6209 90 90		
ex 73	Tute sportive a maglia ex 6112 19 00	1,67	600
ex 78	Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15 ex 6210 40 00, ex 6210 50 00		
ex 83	Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia ex 6112 20 00, ex 6113 00 90		

GRUPPO III A

ex 38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 99 90		
ex 40	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00		
ex 58	Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati ex 5701 90 10, ex 5701 90 90		
ex 59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90		
ex 60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati ex 5805 00 00		
ex 61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ex 5606 00 91, ex 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti ex 5807 10 10, ex 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili ex 5808 10 00, ex 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90		
ex 63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00		
ex 65	Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63 ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00		
ex 66	Coperte, escluse quelle a maglia ex 6301 10 00, ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

ex 10	Guanti a maglia ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00	17 pairs	59
ex 67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10		
ex 69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 19 00	7,8	128
ex 72	Costumi, mutandine e slip da bagno ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00	9,7	103
ex 75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo ex 6103 10 90, ex 6103 29 00	0,80	1 250
ex 85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159 ex 6215 90 00	17,9	56
ex 86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00	8,8	114

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 90, ex 6216 00 00		
ex 88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bebé»), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00		
ex 91	Tende ex 6306 29 00		
ex 94	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00		
ex 95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91		
ex 97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde ex 5608 90 00		
ex 98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 ex 5609 00 00, ex 5905 00 10		
ex 99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria ex 5901 10 00, ex 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 5904 10 00, ex 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100 ex 5907 00 10, ex 5907 00 90		
ex 100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99		
ex 109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno ex 6306 19 00, ex 6306 30 00		
ex 110	Materassi pneumatici, tessuti ex 6306 40 00		
ex 111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende ex 6306 99 00		
ex 112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114 ex 6307 20 00, ex 6307 90 99		

▼ **M41**

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia ex 6307 10 90		
ex 114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136 ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90		
120	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia ex 6214 90 00		

GRUPPO V

124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00		

▼ **M41**

(1)	(2)	(3)	(4)
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136 A	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti 5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90		
136 B	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramie 5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati ex 5003 00 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00		

▼M41

(1)	(2)	(3)	(4)
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca 5305 00 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00 Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156 ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00		

▼ **M41**

ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Bielorussia

Cina

Russia

Serbia

Uzbekistan

▼ **M15***ALLEGATO III***di cui agli articoli 1, 12 e 13**

PARTE I

Classificazione*Articolo 1*

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

Articolo 2

Per iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, esamina senza indugio, in conformità delle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.

Articolo 3

La Commissione informa i paesi fornitori di qualsiasi cambiamento intervenuto nella nomenclatura combinata (NC) al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità dei paesi fornitori di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti interessati;
- b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);
- c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di trenta giorni, a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a un limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi di cui all'allegato V.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

▼ **M15***Articolo 7*

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad essi si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

- i quantitativi dei prodotti interessati;
- la categoria figurante nella documentazione d'importazione e quella registrata dalle autorità competenti;
- qualora sia emessa una licenza di esportazione, il numero della licenza e la categoria indicata.

3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano alcuna nuova autorizzazione d'importazione per i prodotti tessili soggetti ad un limite quantitativo comunitario figuranti nell'allegato V a seguito della riclassificazione prima di aver ottenuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento.

4. La Commissione notifica ai paesi fornitori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità dei paesi fornitori, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con il paese o i paesi fornitori, al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché del paese o dei paesi fornitori, nei casi di cui all'articolo 8, la Commissione determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto a norma dell'articolo 9, la Commissione, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, adotta una disposizione che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

PARTE II**Sistema di duplice controllo****(per la gestione dei limiti quantitativi)***Articolo 11*

1. Le competenti autorità dei paesi fornitori rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

▼ **M23**

3. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.

▼ M15*Articolo 12*

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello accluso al presente allegato e può figurarvi, eventualmente, anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato al limite quantitativo fissato per la categoria cui il prodotto appartiene.

▼ M32**▼ M15**

3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate nell'allegato V.

▼ M23

4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.

▼ M15*Articolo 13*

Le esportazioni vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti contemplati dalla licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 14

1. Nella misura in cui la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha confermato che il quantitativo è disponibile entro il limite in questione, le autorità di qualsiasi Stato membro rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento ⁽¹⁾.

▼ M23

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prorogare la validità di due ulteriori periodi di tre mesi. Tali proroghe sono notificate alla Commissione. In circostanze eccezionali, l'importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

▼ M15

3. Le autorizzazioni all'importazione di prodotti, compilate su moduli conformi al modello figurante nell'appendice 1 al presente allegato, sono validi su tutto il territorio doganale della Comunità europea.

4. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (incluso eventualmente il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;
- b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;
- c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;
- e) una descrizione dei prodotti indicante:
 - la denominazione commerciale;
 - la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

⁽¹⁾ GU 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼ M15

- f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato V per i prodotti interessati;
- g) il valore dei prodotti, come ripartito nella casella 12 della licenza d'esportazione;
- h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
- i) la data e il numero della licenza d'esportazione;
- j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;
- k) la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se la Commissione constata che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate da un paese fornitore per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera il limite quantitativo fissato per detta categoria, le autorità che rilasciano la licenza negli Stati membri devono essere informate senza indugio di sospendere l'ulteriore rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti d'importazione. In tal caso, si avvia immediatamente la speciale procedura di consultazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i prodotti originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

PARTE III**Sistema di duplice controllo****(per i prodotti sottoposti a sorveglianza)***Articolo 18*

1. Le autorità competenti dei paesi fornitori elencati nella tabella A rilasciano una licenza di esportazione o un documento d'informazione d'esportazione per tutti i prodotti tessili soggetti a procedure di sorveglianza secondo il sistema del duplice controllo.

▼ M32**▼ M15**

3. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 14.

▼ M23

4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.

▼ M15*Articolo 19*

1. La licenza d'esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato e può inoltre contenere la traduzione in un'altra lingua.

▼ M32**▼ M15**

3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie dei prodotti elencati nella tabella A.

▼ M23

4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.

▼ M15*Articolo 20*

Le esportazioni sono registrate in base all'anno nel corso del quale i prodotti coperti dalla licenza d'esportazione sono stati spediti.

Articolo 21

1. Le autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento.

► **M32** ◀ Le autorizzazioni all'importazione, compilate sul formulario conforme al facsimile figurante nell'appendice 1 del presente allegato, sono valide su tutto il territorio doganale della Comunità ⁽¹⁾.

▼ M23

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata di un importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità per due ulteriori periodi di tre mesi, informandone la Commissione. In circostanze eccezionali, un importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

▼ M15

3. La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:

- a) il nome dell'importatore e l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;
- b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;
- c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;
- e) una descrizione dei prodotti indicante:
 - la denominazione commerciale;
 - la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);
- f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella A per i prodotti interessati;

⁽¹⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼ M15

- g) il valore dei prodotti, come riportato nella casella 12 della licenza d'esportazione;
- h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
- i) la data e il numero della licenza d'esportazione;
- j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;
- k) la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

4. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità stessa, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti elencati nella tabella A originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

PARTE IV

**Sistema di controllo semplice
(per i prodotti soggetti a sorveglianza)**

Articolo 25

1. I prodotti tessili provenienti dai paesi fornitori elencati nella tabella B sono soggetti a un sistema di sorveglianza semplice «a priori».
2. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di sorveglianza.
3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i documenti di sorveglianza entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione di una domanda da parte dell'importatore.

▼ M32

4. I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.

▼ M15*Articolo 26*

La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti

▼ M15

ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;
- b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;
- c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;
- e) una descrizione dei prodotti indicante:
 - la denominazione commerciale;
 - la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);
- f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella B per i prodotti interessati;
- g) il valore dei prodotti;
- h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;
- i) la data e la firma dell'importatore.

Essa è accompagnata da una copia conforme del titolo di trasporto, della lettera di credito, del contratto o di qualsiasi altro documento commerciale attestante l'intenzione di effettuare l'importazione.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità ⁽¹⁾.

▼ M32*Articolo 26 bis*

Quando l'importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l'emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine («Système Intégré de Gestion de Licences»), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.

▼ M15**PARTE V****Sorveglianza a posteriori****▼ M34***Articolo 27*

I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica a posteriori. La sorveglianza viene effettuata conformemente allo schema di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾. In seguito all'immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma comunque entro il 12 di ogni mese per il mese precedente, le quantità totali importate e il loro valore, specificando la data di immissione in libera pratica dei prodotti, l'origine dei prodotti e il numero d'ordine. Le informazioni devono indicare il codice della nomenclatura combinata e, se del caso, le suddivisioni TARIC, la categoria dei prodotti cui appartengono e, qualora opportuno, le unità supplementari richieste per tale codice di nomenclatura. Le informazioni devono essere in un formato compatibile con il sistema di sorveglianza gestito dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale.

⁽¹⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

▼ M15

PARTE VI

Disposizioni comuni**▼ M20***Articolo 28*

1. La licenza d'esportazione di cui agli articoli 11 e 19, nonché il certificato d'origine, possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese, in francese o in spagnolo.
2. Se i documenti in questione sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.
3. Il formato delle licenze d'esportazione o dei documenti equivalenti e dei certificati d'origine è di 210×297 mm ⁽¹⁾. La carta è bianca, trattata con turapori, del peso minimo di 25 grammi al m² e senza pasta meccanica ⁽²⁾. I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici ⁽³⁾.
4. Le competenti autorità comunitarie accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente ed il certificato d'origine devono recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerli ⁽⁴⁾.

▼ M40

6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

— due lettere che identificano il paese esportatore:

Bielorussia	=	BY
Cina	=	CN
Serbia	=	RS
Uzbekistan	=	UZ

— due lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di destinazione:

AT	=	Austria
BG	=	Bulgaria
BL	=	Benelux
CY	=	Cipro
CZ	=	Repubblica ceca
DE	=	Repubblica federale di Germania
DK	=	Danimarca
EE	=	Estonia
GR	=	Grecia
ES	=	Spagna
FI	=	Finlandia
FR	=	Francia
GB	=	Regno Unito
HU	=	Ungheria
IE	=	Irlanda
IT	=	Italia
LT	=	Lituania
LV	=	Lettonia
MT	=	Malta

⁽¹⁾ Tali disposizioni non sono obbligatorie per la Thailandia.

⁽²⁾ Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong.

⁽³⁾ Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong e l'Egitto.

⁽⁴⁾ Nel caso di Hong Kong, tale disposizione è obbligatoria solo per la licenza di esportazione.

▼ M40

PL	=	Polonia
PT	=	Portogallo
RO	=	Romania
SE	=	Svezia
SI	=	Slovenia
SK	=	Slovacchia

- un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «8» per il 2008 e «9» per il 2009;
- un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

▼ M23

7. Su richiesta dell'importatore, le autorità doganali degli Stati membri possono accettare un unico certificato di origine per una o più spedizioni, quando le merci:

- a) sono coperte da un'unica licenza di esportazione;
- b) sono classificate nella stessa categoria;
- c) provengono esclusivamente dallo stesso esportatore, sono destinate allo stesso importatore; e
- d) sono oggetto delle formalità di entrata presso lo stesso ufficio doganale nella Comunità.

Questa procedura si applica per tutta la validità dell'autorizzazione d'importazione, comprese le eventuali proroghe.

Fatta salva la lettera d), se dopo l'importazione della prima spedizione le merci restanti devono essere sdoganate presso un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui il certificato d'origine originale è stato presentato, uno o più certificati d'origine sostitutivi in merito ai quantitativi restanti previsti dal certificato originale possono essere rilasciati, su richiesta scritta dell'importatore, dal primo ufficio doganale. Le indicazioni del certificato sostitutivo devono essere identiche a quelle del certificato originale. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato d'origine definitivo per i prodotti cui si riferisce.

▼ M15*Articolo 29*

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura «*délivré a posteriori*» o «*issued retrospectively*» o «*expedido con posterioridad*».

Articolo 30

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, di una licenza d'importazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti di esportazione in suo possesso. La licenza o il certificato rilasciato in sostituzione dell'originale deve recare la dicitura «*duplicata*», «*duplicate*» o «*duplicado*».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

Articolo 30 bis

L'elenco e gli indirizzi delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafo 1, sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼ **M15****PARTE VII****Licenza d'importazione comunitaria — modulo comune***Articolo 31*

1. I formulari che devono essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione e i documenti di sorveglianza di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 3, sono conformi al facsimile della licenza d'importazione riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, la prima delle quali, denominata «esemplare per il destinatario», e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente, e la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, è conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie aggiuntive all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g al m². Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione.

5. Alle licenze d'importazione o agli estratti, al momento del rilascio, deve essere assegnato un numero determinato dalle autorità competenti degli Stati membri. Il numero della licenza d'importazione deve essere notificato alla Commissione per via elettronica nell'ambito della rete integrata istituita a norma dell'articolo 12.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano la categoria tessile appropriata.

8. Le sigle degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, *ECU* 1 000*).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione dei quantitativi da parte delle autorità doganali all'espletamento delle formalità d'importazione, oppure da parte delle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono un timbro per metà sulle licenze e sui loro estratti e per l'altra metà sulla pagina aggiuntiva. In caso di più aggiunte, il timbro sarà apposto per metà su ciascuna delle varie aggiunte.

10. Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

12. La licenza d'importazione può essere rilasciata con mezzi elettronici se gli uffici doganali interessati hanno accesso a tale licenza tramite rete informatica ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼M15

PARTE VIII

Disposizione transitoria*Articolo 32*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 1995 e a condizione che il richiedente, al momento della domanda non abbia richiesto il rilascio di una licenza comunitaria d'importazione conforme al modello figurante all'appendice 1, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad utilizzare i propri modelli nazionali per il rilascio di autorizzazioni di importazione o documenti di sorveglianza ed eventuali loro estratti, anziché i moduli di cui all'articolo 31.

2. Tali moduli devono contenere le indicazioni di cui alle caselle da 1 a 13 del modello di licenza comunitaria d'importazione figurante nell'appendice 1. Essi sono validi solo nel territorio dello Stato membro di rilascio.

▼ **M39**

TABELLA A

Paesi e categorie soggetti al sistema di duplice controllo

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
CINA	Gruppo I B		
		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	Gruppo II A		
		20	tonnellate
	Gruppo II B		
		26	1 000 pezzi
		31	1 000 pezzi
	Gruppo IV		
		115	tonnellate
UZBEKISTAN	Gruppo I A		
		1	tonnellate
		3	tonnellate
	Gruppo I B		
		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	Gruppo II B		
		26	1 000 pezzi

▼ **M15**

TABELLA B

▼ **M34****Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Cina	I A	1	tonnellate
		3	tonnellate
		di cui 3a	tonnellate
		ex 20	tonnellate
	I B	8	1 000 pezzi
	II A	9	tonnellate
		22	tonnellate
		23	tonnellate
	II B	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		14	1 000 pezzi

▼ **M34**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		78	tonnellate
		83	tonnellate
	III A	35	tonnellate
	III B	97	tonnellate
	IV	117	tonnellate
		118	tonnellate
		122	tonnellate
	V	136A	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		163	tonnellate

▼ **M15**

TABELLA C

▼ **M32**

Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza statistica ex post per le importazioni dirette

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Tutti i paesi	GRUPPO IA		
		1	tonnellate
		2	tonnellate
		di cui 2a	tonnellate
		3	tonnellate
		di cui 3a	tonnellate
		ex 20	tonnellate
	GRUPPO IB		
		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	GRUPPO IIA		
		9	tonnellate
		20	tonnellate
		22	tonnellate
		23	tonnellate
		39	tonnellate
	GRUPPO IIB		
		12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		14	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		18	tonnellate
		21	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		31	1 000 pezzi
		68	tonnellate
		78	tonnellate
		83	tonnellate
	GRUPPO III A		
		35	tonnellate

▼ **M32**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
	GRUPPO III B		
		97	tonnellate
		97 a	tonnellate
	GRUPPO IV		
		115	tonnellate
		117	tonnellate
		118	tonnellate
		122	tonnellate
	GRUPPO V		
		136 A	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		163	tonnellate

▼M15

Facsimile di certificato di origine di cui all'articolo 28 dell'allegato III

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)	
	13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At — À on — le (Signature) (Stamp — Cachet)		

▼ M32

▼ M26

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)			
	6 Country of origin Pays d'origine TAIWAN, R.O.C.	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment-Means of transport Lieu et date d'embarquement-Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers-Number and kind of packages-DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros-Nombre et nature des colis-DESIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur FOB (2)
This certificate shall be invalidated in case of any erasion, strikeover and alteration.			
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY-VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté Européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) TAIWAN TEXTILE FEDERATION TTF BUILDING 22, AI KUO EAST ROAD TAIPEI, TAIWAN TELEFAX: (02) 2392-3855 TELEPHONE: (02) 2341-7251 URL: http://www.textiles.org.tw		At-A on-le (Signature) (Stamp-Cachet)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight-indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract-Dans la monnaie du contrat de vente.

第一聯 本聯隨同提貨單寄發進口商

▼ M32

▼ M15

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'allegato III

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No	
		3 Export year Année d'exportation	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (¹) Quantité (¹)		12 FOB value (²) Valeur fob (²)
	13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À , on — le (Signature) (Stamp — Cachet)		

▼ **M32**▼ **M26**

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)		ORIGINAL	2 No
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
8 Place and date of shipment-Means of transport Lieu et date d'embarquement-Moyen de transport		EXPORT CERTIFICATE (Textile products)	
9 Supplementary details Données supplémentaires		6 Country of origin Pays d'origine TAIWAN, R.O.C.	7 Country of destination Pays de destination
10 Marks and numbers-Number and Kind of packages-DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros-Nombre et nature des colis-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur FOB (2)
ORIGINAL FOR APPLYING IMPORT LICENCE ONLY			
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY-VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case No 3 pour la catégorie désignée dans la case No 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) TAIWAN TEXTILE FEDERATION TTF BUILDING 22, AI KUO EAST ROAD TAIPEI, TAIWAN TELEFAX: (02)2392-3855 TELEPHONE: (02)2341-7251 URL: http://www.textiles.org.tw		At-A on-le (Signature) (Stamp-Cachet)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight-indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract-Dans la monnaie du contrat de vente.

第一聯 本聯專供進口商申請進口許可證

▼ **M15***Appendice 1 dell'allegato III***COMUNITÀ EUROPEA****LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)		2. Numero di rilascio	
			3. Periodo contingente	
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)	
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)		6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)	
Originale per il destinatario			7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)	
			8. Ultimo giorno di validità	
1	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC)	
				11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente
				12. Cauzione/garanzia (se del caso)
13. Indicazioni aggiuntive				
14. Visto dell'autorità competente				
Data:				
Firma				
Timbro				

▼ **M15**

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

▼ **M15**

COMUNITÀ EUROPEA		LICENZA D'IMPORTAZIONE	
1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio	
		3. Periodo contingente	
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)	
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	
Originale per il destinatario		6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)	
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)	
		8. Ultimo giorno di validità	
1		9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC)
			11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente
			12. Cauzione/garanzia (se del caso)
13. Indicazioni aggiuntive			
14. Visto dell'autorità competente			
Data:			
Firma		Timbro	

▼ **M15**

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

▼ **M9***ALLEGATO IV*

di cui all'articolo 1

Cooperazione amministrativa*Articolo 1*

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dei paesi fornitori competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 o alle misure di sorveglianza con sistema di duplice controllo di cui all'allegato III, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni d'importazione, nell'unità appropriata, per ciascun paese di origine e ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. A titolo di sondaggio o qualora le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato d'origine o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine o delle licenze di esportazione.

In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviando il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente del paese fornitore interessato indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione la fattura eventualmente emessa o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni riunite che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria per determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse ⁽¹⁾.

4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione che comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richieste di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾, l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati e nei confronti del paese fornitore in questione, la presentazione di un certificato di origine.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

⁽¹⁾ Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente del paese fornitore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

▼M9*Articolo 4*

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2, oppure se dalle informazioni di cui dispongono le autorità comunitarie competenti emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono al paese o ai paesi fornitori interessati di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a eventuali altre informazioni pertinenti che consentano di stabilire l'autentica origine delle merci.
2. A seguito delle azioni attuate a norma del presente allegato, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità governative competenti del paese fornitore qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire infrazioni al presente regolamento.
3. Qualora si accerti l'infrazione al presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può concordare con il paese o con i paesi fornitori le misure necessarie a prevenire il ripetersi di tali infrazioni.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri in base alle disposizioni del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni da essi intraprese e dei risultati ottenuti.

▼ **M40***ALLEGATO V***LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI**

a) applicabili per l'anno 2008

Bielorussia	Categoria	Unità	Contingente
Gruppo IA	1	tonnellate	1 586
	2	tonnellate	7 307
	3	tonnellate	242
Gruppo IB	4	1 000 pezzi	1 839
	5	1 000 pezzi	1 105
	6	1 000 pezzi	1 705
	7	1 000 pezzi	1 377
	8	1 000 pezzi	1 160
Gruppo IIA	9	tonnellate	363
	20	tonnellate	329
	22	tonnellate	524
	23	tonnellate	255
	39	tonnellate	241
Gruppo IIB	12	1 000 paia	5 959
	13	1 000 pezzi	2 651
	15	1 000 pezzi	1 726
	16	1 000 pezzi	186
	21	1 000 pezzi	930
	24	1 000 pezzi	844
	26/27	1 000 pezzi	1 117
	29	1 000 pezzi	468
	73	1 000 pezzi	329
	83	tonnellate	184
Gruppo IIIA	33	tonnellate	387
	36	tonnellate	1 312
	37	tonnellate	463
	50	tonnellate	207
Gruppo IIIB	67	tonnellate	359
	74	1 000 pezzi	377
	90	tonnellate	208
Gruppo IV	115	tonnellate	322
	117	tonnellate	2 543
	118	tonnellate	471

▼M40

b) applicabili per gli anni 2005, 2006 e 2007

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)			Livelli concordati		
Paese terzo	Categoria	Unità	Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	2006	2007
CINA	GRUPPO IA 2 (compreso 2a)				
		tonnellate	20 212	61 948	70 636
	GRUPPO IB				
	4 ⁽²⁾	1 000 pezzi	161 255	540 204	595 624
	5	1 000 pezzi	118 783	189 719	220 054
	6	1 000 pezzi	124 194	338 923	388 528
	7	1 000 pezzi	26 398	80 493	90 829
	GRUPPO IIA				
	20	tonnellate	6 451	15 795	18 518
	39	tonnellate	5 521	12 349	14 862
	GRUPPO IIB				
	26	1 000 pezzi	8 096	27 001	29 736
	31	1 000 pezzi	108 896	219 882	250 209
	GRUPPO IV				
	115	tonnellate	2 096	4 740	5 347

⁽¹⁾ Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005, ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data, non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005. Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell'esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un'altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l'importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d'importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19) nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d'importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell'allegato VIII.

⁽¹⁾ Cfr. appendice A.

▼M40*Appendice A dell'allegato V*

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
4	Cina	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».

▼ **M32***ALLEGATO V bis***LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Argentina	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	6 010
	2	tonnellate	8 551
	2 a	tonnellate	7 622
Cina ⁽²⁾ ⁽³⁾	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	4 770
	2 (*) ⁽¹⁾	tonnellate	30 556
	di cui 2a	tonnellate	4 359
	3	tonnellate	8 088
	di cui 3a	tonnellate	2 769
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	126 808
	5 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	39 422
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	40 913
	7 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	17 093
	8 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	27 723
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	6 962
	20/39	tonnellate	11 361
	22	tonnellate	19 351
	23	tonnellate	11 847
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	132 029
	13	1 000 pezzi	586 244
	14	1 000 pezzi	17 887
	15 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	20 131
	16	1 000 pezzi	17 181
	17	1 000 pezzi	13 061
	26 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	6 645
	28	1 000 pezzi	92 909
	29	1 000 pezzi	15 687
	31	1 000 pezzi	96 488
	78	tonnellate	36 651
	83	tonnellate	10 883
	Gruppo III B		
	97	tonnellate	2 861
	GRUPPO V		
	163 ⁽¹⁾	tonnellate	8 481

▼ **M32**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Hong Kong	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	14 172
	2a	tonnellate	12 166
	3	tonnellate	11 912
	3a	tonnellate	8 085
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	58 250
	5	1 000 pezzi	40 240
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	79 703
	6 a	1 000 pezzi	68 857
	7	1 000 pezzi	42 372
	8	1 000 pezzi	59 172
	GRUPPO IIA		
	39	tonnellate	2 444
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	53 159
	13 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	117 655
	16	1 000 serie	4 707
	26	1 000 pezzi	12 498
	29	1 000 serie	5 191
	31	1 000 pezzi	35 442
	78	tonnellate	14 658
	83	tonnellate	792
India	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	55 398
	2	tonnellate	67 539
	2 a	tonnellate	30 211
	3	tonnellate	38 567
	3 a	tonnellate	7 816
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	100 237
	5	1 000 pezzi	53 303
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	13 706
	7	1 000 pezzi	78 485
	8	1 000 pezzi	58 173
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	15 656
	20	tonnellate	29 049
	23	tonnellate	31 206
	39	tonnellate	9 185
	GRUPPO IIB		
	15	1 000 pezzi	10 238
	26	1 000 pezzi	24 712
	29	1 000 pezzi	14 637

▼ M32

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Indonesia	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	22 559
	2	tonnellate	34 126
	2 a	tonnellate	12 724
	3	tonnellate	31 250
	3 a	tonnellate	16 872
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	59 337
	5	1 000 pezzi	58 725
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	21 429
	7	1 000 pezzi	15 694
	8	1 000 pezzi	24 626
	GRUPPO IIA		
	23	tonnellate	32 405
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	32 725
Macao	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	15 051
	5	1 000 pezzi	14 055
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	15 179
	7	1 000 pezzi	5 907
	8	1 000 pezzi	8 257
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	244
	39	tonnellate	307
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	9 446
	15	1 000 pezzi	651
	16	1 000 pezzi	508
	26	1 000 pezzi	1 322
	31	1 000 pezzi	10 789
	78	tonnellate	2 115
83	tonnellate	517	
Malaysia	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	8 870
	2 a	tonnellate	3 406
	3 ⁽¹⁾	tonnellate	18 594
	3 a ⁽¹⁾	tonnellate	7 652
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	21 805
	5	1 000 pezzi	10 132
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	12 831
	7	1 000 pezzi	43 822
	8	1 000 pezzi	10 500
	GRUPPO IIA		
	22	tonnellate	18 573

▼ M32

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Pakistan	GRUPPO IA		
	1 ⁽¹⁾	tonnellate	25 961
	2	tonnellate	51 252
	2 a	tonnellate	19 376
	3	tonnellate	86 004
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	50 030
	5	1 000 pezzi	14 849
	6	1 000 pezzi	53 885
	7	1 000 pezzi	36 205
	8	1 000 pezzi	8 350
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	15 398
	20	tonnellate	59 896
	39	tonnellate	20 156
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	35 434
	28	1 000 pezzi	128 083
Perù	GRUPPO IA		
	1 ⁽¹⁾	tonnellate	24 085
	2	tonnellate	18 080
Filippine	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	32 787
	5	1 000 pezzi	16 653
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	15 388
	7	1 000 pezzi	8 185
	8	1 000 pezzi	9 275
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	42 526
	15	1 000 pezzi	5 213
	26	1 000 pezzi	6 964
	31	1 000 pezzi	26 364
	Singapore	GRUPPO IA	
2		tonnellate	5 895
2a		tonnellate	2 846
3		tonnellate	2 009
GRUPPO IB			
4 ⁽¹⁾		1 000 pezzi	35 106
5		1 000 pezzi	19 924
6 ⁽¹⁾		1 000 pezzi	21 452
7		1 000 pezzi	17 176
8		1 000 pezzi	10 343

▼ **M32**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Corea del Sud	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	932
	2	tonnellate	6 290
	2a	tonnellate	1 156
	3	tonnellate	9 470
	3 a	tonnellate	5 156
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	16 962
	5	1 000 pezzi	36 754
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	6 749
	7	1 000 pezzi	10 785
	8	1 000 pezzi	34 921
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	1 721
	22	tonnellate	22 841
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	231 975
	13	1 000 pezzi	17 701
	14	1 000 pezzi	8 961
	15	1 000 pezzi	12 744
	16	1 000 pezzi	1 285
	17	1 000 pezzi	3 524
	26	1 000 pezzi	3 345
	28	1 000 pezzi	1 359
	29 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	857
	31	1 000 pezzi	8 318
	78	tonnellate	9 358
	83	tonnellate	485
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	17 631
	50	tonnellate	1 463
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	2 783
	97 a ⁽¹⁾	tonnellate	889

▼ **M32**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Taiwan	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	5 994
	2 a	tonnellate	595
	3	tonnellate	12 143
	3 a	tonnellate	4 485
	GRUPPO IB		
	4 (¹)	1 000 pezzi	12 468
	5	1 000 pezzi	22 264
	6 (¹)	1 000 pezzi	6 215
	7	1 000 pezzi	3 823
	8	1 000 pezzi	9 821
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	369
	22	tonnellate	10 054
	23	tonnellate	6 524
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	43 744
	13	1 000 pezzi	3 765
	14	1 000 pezzi	5 076
	15	1 000 pezzi	3 162
	16	1 000 pezzi	530
	17	1 000 pezzi	1 014
	26	1 000 pezzi	3 467
	28 (¹)	1 000 pezzi	2 549
	78	tonnellate	5 815
	83	tonnellate	1 300
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	12 480
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	1 783
	97 a (¹)	tonnellate	807

▼ **M32**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Thailandia	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	25 175
	2	tonnellate	18 729
	2 a	tonnellate	4 987
	3 ⁽¹⁾	tonnellate	34 101
	3a ⁽¹⁾	tonnellate	9 517
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	55 198
	5	1 000 pezzi	38 795
	6	1 000 pezzi	16 568
	7	1 000 pezzi	13 169
	8	1 000 pezzi	6 856
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	15 443
	22	tonnellate	7 478
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	49 261
	26	1 000 pezzi	11 460
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	3 445
	97 a ⁽¹⁾	tonnellate	2 911

⁽¹⁾ Vedi appendice A.

⁽²⁾ Vedi appendice B.

⁽³⁾ Vedi appendice C.

^(*) Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.

▼ **M32***Appendice A dell'allegato V bis*

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
1	Pakistan	I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate): 509 Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a
	Perù	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.
2	Cina	Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90, ex 5208 12 16, ex 5208 12 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex 5208 22 16, ex 5208 22 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex 5208 32 16, ex 5208 32 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex 5211 49 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate): 1 454 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10): 2 009 I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.
3	Malaysia Tailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.
3a	Malaysia Tailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.
4	Cina Hong Kong India Macao Malaysia	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

▼ M32

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
5	Pakistan Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan	Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».
	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 700 Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10 e 6110 19 90, si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi): 250
6	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 1 274 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90, e 6203 49 50) (migliaia di pezzi): 1 266
	Hong Kong India Indonesia Macao Malaysia Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».
	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC: 6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi): 68 857. Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 6A».
7	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 755
8	Chine	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 1 220

▼ M32

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
13	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC: 6107 11 00, ex 6107 12 00, 6108 21 00, ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10. Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC Ex 6107 12 00, ex 6107 19 00, ex 6108 22 00, ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate): 3 002 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 13 S».
15	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 371
26	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 370
28	Taiwan	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC: 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 ed 6104 69 91: 1 226 368 pezzi.
29	Corea del Sud	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi): 454
97 a	Corea del Sud Taiwan Tailandia	Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99).
163	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate): 400
Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi	Vietnam	Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

▼ **M32***Appendice B dell'allegato V bis*

Paese terzo	Categoria	Unità	2004
Cina	I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:		
	1	tonnellate	317
	2	tonnellate	1 338
	2a	tonnellate	159
	3	tonnellate	196
	3a	tonnellate	27
	4	1 000 pezzi	2 061
	5	1 000 pezzi	705
	6	1 000 pezzi	1 689
	7	1 000 pezzi	302
	8	1 000 pezzi	992
	9	tonnellate	294
	12	1 000 paia	843
	13	1 000 pezzi	3 192
	20/39	tonnellate	372
	22	tonnellate	332

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

▼ **M32***Appendice C dell'allegato V bis***LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI**

Paese terzo	Categoria	Unità	2004
Cina	GRUPPO I		
	ex 20 ⁽¹⁾	tonnellate	59
	GRUPPO IV		
	115	tonnellate	1 413
	117	tonnellate	684
	118	tonnellate	1 513
	122	tonnellate	220
	GRUPPO V		
	136 A	tonnellate	462
	156 ⁽²⁾	tonnellate	3 986
	157 ⁽²⁾	tonnellate	13 738
	159 ⁽²⁾	tonnellate	4 352

⁽¹⁾ Le categorie precedute dalla dicitura «ex» comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

⁽²⁾ Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;

▼ M15*ALLEGATO VI***di cui all'articolo 3****Prodotti artigianali e del folclore**

1. L'eccezione di cui all'articolo 3 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:
 - a) tessuti ottenuti sui telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che siano prodotti tradizionali dell'artigianato di ciascun paese fornitore;
 - b) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente in ciascun paese fornitore, ottenuti a mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di una macchina. Nel caso dell'India e del Pakistan questa eccezione si applica ai prodotti dell'artigianato fatti a mano con i prodotti di cui alla lettera a);
 - c) prodotti del folclore tradizionale di ciascun paese fornitore, fatti a mano ed enumerati in un elenco allegato agli accordi bilaterali interessati;

▼ M32

▼ M15

Queste tre fasi vengono ripetute sul tessuto per ciascuno dei colori o delle sfumature del disegno.

2. Questa eccezione è concessa soltanto ai prodotti contemplati in un certificato conforme al modello accluso al presente allegato che viene rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

▼ M32

▼ M15

Per quanto riguarda il Vietnam, i certificati relativi ai prodotti di cui al punto c) devono riportare chiaramente la dicitura «FOLKLORE». Qualora si verificano divergenze di opinione tra la Comunità e questo paese sull'esatta natura dei prodotti, vengono avviate consultazioni entro un mese per risolvere tali differenze.

Nei suddetti certificati si precisano i motivi per i quali viene concessa l'eccezione.

3. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà all'interno della Comunità, vengono avviate quanto prima consultazioni con i paesi fornitori al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo conformemente agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

Le disposizioni della parte VI dell'allegato III si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

¹⁾ In the currency of the sale contract. — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼ **M9**▼ **M29***ALLEGATO VII***di cui all'articolo 5**

Traffico di perfezionamento passivo

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla colonna 2 della tabella annessa al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 2 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla colonna 4 della tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente, elencato nella colonna 1 della medesima tabella per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le reimportazioni non incluse nel presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

1. I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento
2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:
 - trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,
 - riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,
 - uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.
3. Ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari, è autorizzato l'adeguamento dei limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento.
4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:
 - a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;
 - b) la categoria dei prodotti tessili in questione;
 - c) il quantitativo da reimportare;
 - d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;
 - e) se la richiesta si riferisce:
 - i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3,

▼ **M29**

paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ⁽¹⁾, oppure

- ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5 del medesimo regolamento.
- 3. Di norma le notifiche di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo vengono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.
- 4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 3.
- 5. Le competenti autorità avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi comunitari non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente comunitario non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del suddetto regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 5

Il certificato di origine viene rilasciato dalle autorità governative competenti nel paese fornitore interessato, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore e alle disposizioni dell'allegato III per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4 e il facsimile dei timbri utilizzati.

⁽¹⁾ GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

▼ **M40***TABELLA***LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

a) applicabili per l'anno 2008

Bielorussia	Categoria	Unità	A partire dal 1° gennaio 2008
Gruppo IB	4	1 000 pezzi	6 190
	5	1 000 pezzi	8 628
	6	1 000 pezzi	11 508
	7	1 000 pezzi	8 638
	8	1 000 pezzi	2 941
Gruppo IIB	12	1 000 paia	5 815
	13	1 000 pezzi	911
	15	1 000 pezzi	5 044
	16	1 000 pezzi	1 027
	21	1 000 pezzi	3 356
	24	1 000 pezzi	864
	26/27	1 000 pezzi	4 206
	29	1 000 pezzi	1 705
	73	1 000 pezzi	6 535
	83	Tonnellate	868
Gruppo IIIB	74	1 000 pezzi	1 140

b) applicabili per gli anni 2005, 2006 e 2007

CINA			Livelli specifici concordati		
			Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	2006	2007
	GRUPPO IB				
	4	1 000 pezzi	208	408	450
	5	1 000 pezzi	453	886	977
	6	1 000 pezzi	1 642	3 216	3 589
	7	1 000 pezzi	439	860	970
	GRUPPO IIB				
	26	1 000 pezzi	791	1 550	1 707
	31	1 000 pezzi	6 301	12 341	13 681

⁽¹⁾ I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell'11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.

▼ **M32***ALLEGATO VII bis**TABELLA*

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2004
Bielorussia	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	4 432
	5	1 000 pezzi	6 179
	6	1 000 pezzi	7 526
	7	1 000 pezzi	5 586
	8	1 000 pezzi	1 966
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	4 163
	13	1 000 pezzi	419
	15	1 000 pezzi	3 228
	16	1 000 pezzi	736
	21	1 000 pezzi	2 403
	24	1 000 pezzi	526
	26/27	1 000 pezzi	2 598
	29	1 000 pezzi	1 221
	73	1 000 pezzi	4 679
	83	tonnellate	622
	GRUPPO IIIB		
	74	1 000 pezzi	816
Cina	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	337
	5	1 000 pezzi	746
	6	1 000 pezzi	2 707
	7	1 000 pezzi	724
	8	1 000 pezzi	1 644
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	888
	14	1 000 pezzi	660
	15	1 000 pezzi	679
	16	1 000 pezzi	1 032
	17	1 000 pezzi	868
	26	1 000 pezzi	1 281
	29	1 000 pezzi	129
	31	1 000 pezzi	10 199
	78	tonnellate	105
	83	tonnellate	105
	GRUPPO V		
	159	tonnellate	9

▼ M32

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2004
India	GRUPPO I B		
	7	1 000 pezzi	4 987
	8	1 000 pezzi	3 770
	GRUPPO II B		
	15	1 000 pezzi	380
	26	1 000 pezzi	3 555
Indonesia	GRUPPO I B		
	6	1 000 pezzi	2 456
	7	1 000 pezzi	1 633
	8	1 000 pezzi	2 045
Macao	GRUPPO I B		
	6	1 000 pezzi	335
	GRUPPO II B		
	16	1 000 pezzi	906
Malaysia	GRUPPO I B		
	4	1 000 pezzi	594
	5	1 000 pezzi	594
	6	1 000 pezzi	594
	7	1 000 pezzi	383
	8	1 000 pezzi	308
Pakistan	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	8 273
	5	1 000 pezzi	4 148
	6	1 000 pezzi	7 096
	7	1 000 pezzi	3 372
	8	1 000 pezzi	4 704
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	4 604
Filippine	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	738
	8	1 000 pezzi	221
Singapore	GRUPPO IB		
	7	1 000 pezzi	1 283
Tailandia	GRUPPO IB		
	5	1 000 pezzi	416
	6	1 000 pezzi	417
	7	1 000 pezzi	653
	8	1 000 pezzi	416
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	633

▼ **M32**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2004
Vietnam	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	1 064
	5	1 000 pezzi	811
	6	1 000 pezzi	757
	7	1 000 pezzi	1 417
	8	1 000 pezzi	3 286
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	3 348
	13	1 000 pezzi	1 024
	15	1 000 pezzi	329
	18	tonnellate	385
	21	1 000 pezzi	2 235
	26	1 000 pezzi	209
	31	1 000 pezzi	1 869
	68	tonnellate	156
	76	tonnellate	532
	78	tonnellate	371

▼ **M26***ALLEGATO VIII***DI CUI ALL'ARTICOLO 7****Flessibilità**

La tabella in appresso indica, per ciascun paese fornitore figurante nella colonna 1, le quantità massime che, previa notifica alla Commissione, esso può trasferire entro i limiti quantitativi corrispondenti indicati nell'allegato V, conformemente alle disposizioni seguenti:

- l'utilizzazione anticipata del limite quantitativo per una particolare categoria stabilita per l'anno di contingente successivo è autorizzata fino alla percentuale del limite quantitativo per l'anno corrente indicata nella colonna 2,
- le quantità non utilizzate in un dato anno possono essere riportate al limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo fino alla percentuale del limite per l'anno di utilizzazione effettiva indicata nella colonna 3,
- i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 4,
- i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 5,
- i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 6,
- i trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II o III (e, ove applicabile, del gruppo IV) da qualsiasi categoria dei gruppi I, II o III sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 7.

Dall'applicazione cumulativa delle disposizioni sulla flessibilità di cui sopra non risulta alcun aumento del limite quantitativo comunitario per un dato anno superiore alla percentuale indicata nella colonna 8.

La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti soprammenzionati figura nell'allegato I.

Nella colonna 9 della tabella sono riportate condizioni supplementari, possibilità di trasferimenti e osservazioni.

▼ **M35**

1. PAESE	2. Uso anti- cipato	3. Riporto	4. Trasferi- menti dalla ca- tegoria 1 alle cate- gorie 2 e 3	5. Trasferi- menti tra le cate- gorie 2 e 3	6. Trasferi- menti tra le cate- gorie 4, 5, 6, 7, 8	7. Trasferi- menti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV	8. Aumento massimo per cia- scuna ca- tegoria	9. Condizioni supplementari
Bielorus- sia	5 %	7	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.
Serbia	5 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %	17 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.

▼ **M35**

1. PAESE	2. Uso anti- cipato	3. Riporto	4. Trasferi- menti dalla ca- tegoria 1 alle cate- gorie 2 e 3	5. Trasferi- menti tra le cate- gorie 2 e 3	6. Trasferi- menti tra le cate- gorie 4, 5, 6, 7, 8	7. Trasferi- menti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV	8. Aumento massimo per cia- scuna ca- tegoria	9. Condizioni supplementari
Cina	5 %	7 %						Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %. Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %. 2 072 924 kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115. Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un'autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.

▼ **M26**

Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C all'allegato V

1. Paese	2. Uso anti- cipato	3. Riporto	4. Trasferi- menti tra le categorie 156, 157, 159 e 161	5. Trasferi- menti tra al- tre categorie	6. Aumento massimo per ciascuna categoria	7. Condizioni supplementari
Cina	1 %	3 %	1,5 %	6 %	14 %	La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, entro i seguenti limiti: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 %

▼ **M32**

▼ M32

ALLEGATO VIII bis

Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7

PAESE	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8	Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Argentina	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 %
Bielorussia	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Cina	1 %	3 %	1 %	4 %	4 %	6 %	17 %	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 % Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III
Hong Kong	*	*	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Cfr. appendice dell'allegato VIII bis
India	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento)
Indonesia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Macao	1 %	2 %	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 %
Malaysia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	

▼ M32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Pakistan	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3. Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)
Perù	5 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %	n.a.	Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 %
Filippine	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Singapore	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Corea del Sud	1 %	2 %	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 %
Taiwan	5 %	7 %	0 %	4 %	4 %	5 %	12 %	
Tailandia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Uzbekistan	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Vietnam	5 %	7 %	0 %	0 %	7 %	7 %	17 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V

n.a. = non applicabile

▼ **M32****Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis**

PAESE	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161	Trasferimenti tra altre categorie	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cina	1 %	3 %	1,5 %	6 %	14 %	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 %

n.a. = non applicabile

▼ **M32***Appendice dell'allegato VIII bis***Disposizioni di flessibilità Hong Kong**

1. Paese	Gruppo	Categoria	2. Uso anticipato
Hong Kong	Gruppo I	2, 2 A	3,25 %
		3, 3A, 4, 7, 8	3,00 %
		5	3,75 %
		6, 6 A	2,75 %
	Gruppo II	13, 21, 68, 73	3,50 %
		12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77	4,25 %
		13 S, 31, 68 S, 83	4,50 %
		27, 29, 78	5,00 %
	Gruppo III	tutte le categorie	5,00 %

1. Paese	Gruppo	Categoria	3. Riporto
Hong Kong	Gruppo I	2, 2 A, 3, 3 A	3,75 %
		4	3,25 %
		5	3,00 %
		6, 6 A, 7, 8	2,50 %
	Gruppo II	13, 13 S, 21, 73	3,00 %
		18, 68, 68 S	3,50 %
		12, 31	4,50 %
		24, 26, 27, 32, 39, 78	5,00 %
		16, 29, 77, 83	5,50 %
	Gruppo III	tutte le categorie	5,50 %;

▼ **M41***ALLEGATO IX*

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Bielorussia		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Uzbekistan	0,35 % ⁽¹⁾	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

⁽¹⁾ Tranne per la categoria 1: 2005: %.

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo IIA	Gruppo IIB	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Vietnam	1,0 %	5,0 %	2,5 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

▼ **M32**

▼ **M13**
